



REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

Regolamento approvato

con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 22.03.2017

Indice

Art. 1 Disposizioni preliminari.....	3
Art. 2 La convocazione	3
Art. 3 Pubblicità delle adunanze	3
Art. 4 Assenza dei Consiglieri comunali e loro decadenza	3
Art. 5 Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni	3
Art. 6 Comportamento dei Consiglieri durante le sedute del Consiglio comunale	3
Art. 7 I gruppi consiliari	4
Art. 8 Avviso di convocazione	4
Art. 9 Modalità di consegna dell'avviso di convocazione	5
Art. 10 Termini per l'avviso di convocazione	5
Art. 11 Deposito degli atti	5
Art. 12 Numero legale	5
Art. 13 Conclusione delle adunanze	6
Art. 14 Pubblicità delle sedute	6
Art. 15 Ripresa audio/video delle sedute consiliari.....	6
Art.16 Partecipazione dell'Assessore non Consigliere	7
Art. 17 Partecipazione di soggetti estranei al Consiglio comunale	7
Art.18 Adunanza segreta	7
Art. 19 Adunanze aperte	7
Art. 20 Il verbale dell'adunanza	8
Art. 21 Comportamento del pubblico durante del adunanze	8
Art. 22 Disciplina degli interventi dei Consiglieri comunali	9
Art. 23 Chiusura della discussione	9
Art. 24 Dichiarazione di voto	9
Art. 25 votazione palese e votazione segreta	9
Art. 26 Esito della votazione	10
Art. 27 Interrogazioni e interpellanze	10
Art. 28 Mozioni	11
Art. 29 Entrata in vigore del Regolamento comunale	12

Art.1 Disposizioni preliminari

Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 La convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che lo presiede, in luogo, data ed ora indicati nell'avviso di convocazione.
2. La sede della convocazione del Consiglio comunale è la sala consiliare.
3. Per particolari circostanze il Consiglio comunale potrà essere convocato in altra sede, che dovrà essere indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 3 Pubblicità delle adunanze

1. L'adunanza consiliare viene segnalata alla cittadinanza con idonei mezzi di diffusione e comunicazione mediante pubblicazione dell'avviso dell'Ordine del Giorno all'Albo Pretorio on-line.
2. La seduta consiliare può essere ulteriormente pubblicizzata nelle forme che il Sindaco riterrà più opportune in relazione all'importanza dell'adunanza.

Art. 4 Assenza dei Consiglieri comunali e loro decadenza

1. Il Consigliere comunale che non possa intervenire alla seduta del Consiglio cui è stato convocato deve comunicarne la giustificazione per iscritto, anche tramite e-mail, al Presidente del Consiglio comunale, prima della seduta medesima.
2. I Consiglieri che non giustificano la loro assenza per quattro sedute consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio, in seduta pubblica.
3. Il Consigliere comunale interessato può prendere parte esclusivamente alla discussione consiliare per motivare le proprie assenze, presentando eventualmente per iscritto i relativi giustificativi.

Art. 5 Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

1. Il Sindaco e i Consiglieri comunali debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. In tali ipotesi, gli stessi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione. I Consiglieri che si allontanano sono tenuti a farlo registrare a verbale, avvertendo il Segretario comunale.

Art. 6 Comportamento dei Consiglieri durante le sedute del Consiglio comunale

1. I Consiglieri comunali devono tenere un atteggiamento consono al luogo ed al ruolo ricoperto.
2. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri devono osservare la massima correttezza di comportamento, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

3. Durante lo svolgimento del Consiglio comunale è consentito ai Consiglieri di tenere il telefono portatile acceso, ma silenzioso. Non sono comunque consentite le conversazioni telefoniche in aula.
4. Se un Consigliere comunale turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente del Consiglio provvede nei suoi confronti con esplicito richiamo.
5. Il richiamato può fornire spiegazioni sul comportamento tenuto e su quanto detto, in seguito alle quali il Presidente del Consiglio conferma o ritira il richiamo.
6. Se il Consigliere comunale non tiene conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio comunale gli interdice la parola.
7. Qualora il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente del Consiglio comunale può sospendere temporaneamente la seduta.
8. In caso di reiterate violazioni del Regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta, il Presidente del Consiglio può ordinare l'allontanamento dall'aula del Consigliere, fatto salvo in ogni caso il diritto di quest'ultimo a partecipare alla votazione finale.
9. Nelle ipotesi in cui il Consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta e, d'intesa con i Capigruppo consiliari, designa tre Consiglieri - questori di cui si avvale per fare eseguire le disposizioni impartite.

Art. 7 I gruppi consiliari

1. E' facoltà dei Consiglieri comunali di costituirsi in gruppi. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Un gruppo consiliare è composto da almeno due Consiglieri. Un gruppo può essere costituito da un solo Consigliere nell'unico caso che risulti eletto nella lista il solo candidato alla carica di Sindaco.
3. I gruppi consiliari costituiti devono comunicare al Presidente del Consiglio:
 - a) la denominazione,
 - b) la composizione,
 - c) il nominativo del Capogruppo,

Art. 8 Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio. Nel caso di assenza o impedimento, la convocazione viene disposta da chi legalmente lo sostituisce.
2. L'avviso di convocazione contiene il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza con l'ordine del giorno.
3. Nell'avviso di prima convocazione viene indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 9 Modalità di consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale, contenente l'ordine del giorno, deve essere recapitato al domicilio del Consigliere a mezzo di dipendente comunale o inviato mediante posta elettronica certificata (PEC).
2. I Consiglieri comunali devono comunicare l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata e coloro che non risiedono nel Comune devono eleggere domicilio nel comune stesso, indicando l'indirizzo al quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica. Il domicilio deve essere comunicato in occasione della convocazione della prima seduta consiliare, per iscritto, al Presidente del Consiglio.

Art. 10 Termini per l'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione delle adunanze, unitamente all'ordine del giorno, deve essere consegnato ai Consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta. Contemporaneamente viene pubblicato all'albo pretorio e sul sito web del Comune. Nei termini di cui al presente comma vanno inclusi i giorni di domenica e festivi ricorrenti per calendario ed escluso il giorno della seduta.
2. Nel caso di convocazione d'urgenza, l'avviso va recapitato almeno 24 ore prima della riunione.
3. Il Presidente del Consiglio comunale può aggiungere nuovi punti all'ordine del giorno dopo l'avviso di convocazione, dandone avviso scritto ai Consiglieri, e comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti, almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 11 Deposito degli atti

1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale se non sono stati depositati, entro 24 ore prima della riunione per la seduta del Consiglio, presso l'ufficio segreteria, gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno per l'esame di competenza dei Consiglieri comunali.

Art. 12 Numero legale

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri comunali assegnati al Comune, computando a tal fine il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. L'adunanza di seconda convocazione è valida se interviene almeno 1/3 dei Consiglieri, con esclusione del Sindaco.
3. L'adunanza di seconda convocazione si tiene almeno 24 ore dopo la seduta di prima convocazione.
4. Entro 15 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta.
5. Nel caso in cui sia constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessari per deliberare validamente, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e, attesi altri 10 minuti dopo l'appello, se non sono sopraggiunti altri Consiglieri in modo da raggiungere il numero legale dichiara deserta l'adunanza.

Art. 13 Conclusione delle adunanze

1. Il Presidente del Consiglio comunale dichiara chiusa la riunione a conclusione della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Gli argomenti non trattati saranno i primi punti in discussione nella prima seduta utile.

Art. 14 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono di regola pubbliche, eccetto quanto previsto dal successivo art.27.
2. Chiunque può assistere, nell'apposito spazio riservato al pubblico, ma gli interventi sono riservati ai Consiglieri comunali.

Art. 15 Ripresa audio/video delle sedute consiliari

1. Viene riconosciuta alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio comunale la funzione utile a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. E' pertanto consentito, in linea di massima, riprendere con mezzi audiovisivi le sedute del Consiglio comunale e diffonderle anche al di fuori dell'ambito locale purché i Consiglieri comunali presenti siano stati debitamente informati dell'esistenza delle telecamere e delle successive modalità di diffusione delle immagini. Il pubblico dovrà altresì essere portato a conoscenza della presenza di sistemi audio/video nella sala consiliare mediante esposizione di appositi cartelli informativi.
3. Il Presidente del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese audio/visive sia ove lo ritenga opportuno sia nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento delle stesse arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.
4. I soggetti interessati alla ripresa audio/visive devono presentare apposita comunicazione al Presidente del Consiglio, anche immediatamente prima dell'inizio della seduta consiliare, nella quale specificare:
 - a) modalità e durata delle riprese;
 - b) finalità perseguite;
 - c) modalità di diffusione.
5. La comunicazione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare tutta la normativa in materia di privacy, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
6. I soggetti che svolgono le riprese audiovisive si impegnano, con apposita dichiarazione da presentare al Presidente del Consiglio, a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto all'essenza ed al significato delle opinioni espresse.

7. I soggetti che svolgono le riprese audiovisive possono collocarsi solo nel settore dedicato al pubblico o spazio a loro riservato.

8. Il Comune può assicurare all'interno del proprio sito internet la disponibilità delle riprese integrali delle sedute.

9. Le riprese audiovisive sono assolutamente vietate quando la seduta è o diventa segreta.

10. La diffusione delle immagini audio-visive è consentita in ambito locale, nazionale e su web. La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza, di trasparenza e di imparzialità.

Art. 16 Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

1. Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

2. La loro partecipazione non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la validità delle sedute e delle votazioni.

Art. 17 Partecipazione di soggetti estranei al Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale può ammettere la presenza di qualsiasi persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare.

2. Nello spazio riservato ai Consiglieri comunali è ammesso solo il personale di supporto al Consiglio comunale, nonché i Responsabili dei settori o loro delegati invitati a relazionare dal Presidente su argomenti all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Art. 18 Adunanza segreta

1. Il Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo, riunisce o dichiara l'adunanza in seduta segreta ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati sensibili o giudiziari o dati che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati stessi.

2. L'istanza per la richiesta di rendere la seduta segreta, può essere presentata da chiunque può partecipare alla discussione.

Art. 19 Adunanze aperte

1. In circostanze particolari e su argomenti di notevole importanza sociale e politica, il Consiglio comunale può riunirsi in sedute aperte alla cittadinanza. Nelle sedute aperte il Presidente del Consiglio, oltre a garantire ad ogni Consigliere comunale di poter esprimere con piena libertà la propria opinione, consente gli interventi a tutti i presenti, previa dichiarazione delle proprie generalità.

2. Durante le adunanze aperte non possono essere adottate deliberazioni. Al termine di un'adunanza aperta possono essere sottoposte alla discussione e al voto del Consiglio esclusivamente proposte di

mozione o di ordini del giorno sull'argomento oggetto della seduta aperta. In tal caso il Presidente dichiara chiusa la seduta aperta e il Segretario comunale provvede alla verifica del numero legale, per procedere alla trattazione ed approvazione.

3. Di norma vengono individuati nell'avviso di convocazione gli argomenti da esaminare in seduta aperta.

4. Alla seduta aperta partecipa il Segretario comunale con l'incarico di redigere un verbale che verrà conservato in ordine cronologico e sul quale sarà chiaramente indicato che trattasi di una adunanza aperta.

Art. 20 Il verbale dell'adunanza

1. Il verbale dell'adunanza dei Consigli comunali è redatto dal Segretario comunale e costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà manifestata dal Consiglio.

2. Il verbale dell'adunanza deve:

a) indicare il giorno e l'ora di inizio e di chiusura della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei Consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;

b) far constatare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione seguita;

c) indicare il numero dei voti favorevoli, astenuti e contrari ad ogni proposta, precisando il relativo nome degli astenuti e dei contrari, nonché di coloro che si sono allontanati dall'aula e gli eventuali partecipanti;

d) riportare eventuali dichiarazioni di voto.

3. Il verbale dell'adunanza è firmato dal Presidente del Consiglio e dal Segretario comunale.

Art. 21 Comportamento del pubblico durante delle adunanze

1. Il pubblico che assiste, nell'apposito spazio, alle adunanze consiliari deve astenersi dal manifestare opinioni o espressioni di assenso o dissenso su decisioni adottate dal Consiglio comunale.

2. Durante lo svolgimento delle sedute, è fatto divieto creare disturbo.

3. Il Presidente del Consiglio, dopo gli opportuni avvertimenti, può far intervenire le forze dell'ordine per allontanare immediatamente gli eventuali disturbatori dall'assemblea. Gli espulsi non possono essere riammessi per tutta la durata della riunione.

4. Nel caso di disordini, se non valgono i richiami del Presidente, l'adunanza può essere sospesa e, se proseguono i disordini, lo stesso, avvalendosi delle forze dell'ordine, può disporre lo scioglimento dell'adunanza e convocare nuovamente il Consiglio, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 22 Disciplina degli interventi dei Consiglieri comunali

1. Il Consigliere comunale, una volta entrato in aula, prende posto con il gruppo di appartenenza e quando ritiene di intervenire, fa richiesta al Presidente.
2. Il Presidente del Consiglio concede la parola ai Consiglieri seguendo l'ordine delle richieste.
3. Il Consigliere, quando interviene, parla, di norma, alzandosi in piedi dal suo posto rivolgendosi al Presidente e a tutto il Consiglio, senza divagare su questioni estranee all'argomento in discussione. Nel caso in cui il Consigliere divaghi dall'argomento in discussione, il Presidente ha la facoltà di richiamare all'ordine e all'argomento il Consigliere per tre volte.

Dopo il terzo richiamo può senz'altro togliergli la parola.
4. Nella discussione di ogni argomento i Consiglieri non possono intervenire per più di due volte, salvo che il Presidente, tenute presenti le circostanze del caso, non ritenga di derogare.
5. Nessuno può interloquire quando un Consigliere ha la parola ed interrompere l'oratore. Sono vietate le discussioni in forma di dialogo.
6. Solo il Presidente può interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al rispetto del Regolamento e alla durata degli interventi come previsto dal presente Regolamento.

Art. 23 Chiusura della discussione

1. Il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione quando tutti i richiedenti hanno avuto la parola per svolgere gli interventi e le eventuali repliche.
2. Chiusa la discussione non è consentito alcun intervento nel merito.
3. Il Presidente, sulla base degli elementi dibattuti nel corso della discussione, riassume eventualmente le proposte emerse e mette in votazione la proposta, dopo le dichiarazioni di voto.

Art. 24 Dichiarazione di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere comunale per gruppo e al Sindaco per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti.
2. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata ed intendano quindi votare diversamente dal gruppo di appartenenza, hanno diritto di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non devono superare i tre minuti.

Art. 25 Votazione palese e votazione segreta

1. La votazione è sempre palese, salvo per i casi in cui la votazione è segreta.
2. La votazione palese ha luogo ordinariamente peralzata di mano. Quando almeno quattro Consiglieri comunali ne facciano richiesta, la votazione ha luogo per appello nominale. In questo caso ogni Consigliere risponde "sì", "no", oppure "astenuato".

3. E' fatto divieto a chiunque di intervenire durante la fase di votazione, se non per richiami o chiarimenti riguardo le modalità della votazione stessa.
4. Nel caso di voto per alzata di mano o in caso di votazione segreta, i Consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione devono allontanarsi dall'aula.
5. Se è richiesto, anche da un solo Consigliere, il voto ad alzata di mano è soggetto a controprova.
6. In caso di votazione a scrutinio segreto o quando se ne presenti la necessità, il Presidente nomina due scrutatori tra i Consiglieri, di cui uno della minoranza.
7. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro, ed è eseguita con il sistema delle schede. Su eventuali contestazioni decide a maggioranza inappellabile il collegio degli scrutatori, composto dagli scrutatori e dal Presidente del Consiglio.
8. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone.
9. Nella votazione segreta, il voto viene espresso sulla scheda:
 - a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, scrivendo "sì" oppure "no";
 - b) se si tratta di nominare persone, scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare. È consentito distribuire ai Consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati. In tal caso il voto si esprime apponendo una croce sul nominativo scelto.
10. Nella votazione segreta chi intende astenersi vota scheda bianca.

Art. 26 Esito della votazione

1. La proposta si intende approvata se ottiene la metà più uno dei voti espressi, salvo le eccezioni di Legge.
2. In caso di parità di voti favorevoli e contrari la proposta di deliberazione non è approvata ed è considerata infruttuosa.
3. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la ripetizione della votazione in una successiva seduta.
4. I Consiglieri comunali che dichiarano di astenersi dalla votazione concorrono alla formazione del numero legale ai fini della validità della seduta, ma non sono computati tra i votanti.
5. Il riconoscimento delle votazioni e la proclamazione dei risultati delle votazioni è fatta dal Presidente del Consiglio.

Art. 27 Interrogazioni e interpellanze

1. Ogni Consigliere comunale può presentare interrogazioni e interpellanze su argomenti che riguardino l'attività del Comune, chiedendo risposta in Consiglio comunale.

2. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta, rivolta al Sindaco o agli Assessori, per avere informazioni su un determinato fatto, vicenda od atto riguardante la vita amministrativa dell'Ente. All'interrogazione può essere data risposta scritta, ove richiesto.
3. L'interpellanza consiste nella richiesta scritta formulata al Sindaco o agli Assessori intesa a conoscere i motivi e/o gli intendimenti in merito a scelte amministrative. All'interpellanza può essere data solo risposta verbale.
4. La trattazione delle interrogazioni e/o delle interpellanze è inserita nell'Ordine del giorno della prima seduta consiliare dopo la presentazione, purché acquisita al protocollo dell'ente almeno 48 ore prima della riunione del Consiglio.
5. Ogni Consigliere può sottoscrivere interrogazioni o interpellanze presentate da altri, ma l'interrogante o l'interpellante è considerato ad ogni effetto il primo firmatario. Qualora questi non sia presente alla seduta del Consiglio o sia impossibilitato a presentare l'interrogazione/interpellanza, la trattazione è rinviata a meno che abbia comunicato per iscritto la sua volontà ad essere sostituito da un altro dei firmatari.
6. Qualora l'interrogante richieda la risposta per scritto, questa viene data dal Sindaco o dall'Assessore delegato alla specifica materia entro 30 giorni dalla sua presentazione e viene letta durante il Consiglio nella prima seduta utile successiva.
7. Alla risposta dell'interrogazione, sia scritta che verbale, può replicare solo il Consigliere interrogante o un suo sostituto come previsto dal comma 5, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di 5 (cinque) minuti.
8. Alla risposta dell'interpellanza è prevista una discussione alla quale possono intervenire anche altri Consiglieri per una sola volta per un tempo massimo di 3 minuti.

Art. 28 Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta di deliberazione su un argomento generale politico o amministrativo. Essa può impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale. Altresì può esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti assunti dal Sindaco o dalla Giunta comunale.
2. La mozione deve essere presentata, in forma scritta e acquisita al protocollo dell'Ente, e viene inserita all'ordine del giorno della prima adunanza utile dopo l'acquisizione.
3. Il Consiglio comunale procede all'approvazione delle mozioni nelle forme previste per l'adozione delle delibere.
4. Le mozioni urgenti presentate dopo la convocazione del Consiglio possono essere aggiunte all'ordine del giorno dal Presidente, se acquisite al protocollo dell'ente almeno 48 ore prima della riunione del Consiglio e previo parere della Conferenza dei capigruppo.
5. Non possono essere presentate mozioni durante il Consiglio.

Art. 29 Entrata in vigore del Regolamento comunale

1. Vengono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento, sviluppato in n. 29 articoli, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo del Comune.